

ticolo 4° all'articolo 7°, cioè alle pubblicazioni fatte all'estero e relative all'esercito nostro ed agli avvenimenti della guerra, si verrà a colpire la maggior parte dei giornali stranieri, perchè la maggior parte dei medesimi non mancheranno di far cenno delle operazioni della guerra d'Italia; di maniera che tutte le volte che un giornale estero farà cenno di queste operazioni incontrerà quest'articolo, e allora ne verrebbe l'inconveniente che quasi tutti tali giornali più o meno sarebbero soggetti alla proibizione minacciata dal detto articolo 7°; il che certamente non è, nè tale può essere l'intenzione nostra. Inconveniente al quale impertanto dovrebbero riparare con apposita dichiarazione.

**IL PRESIDENTE.** Pongo ora ai voti l'intero articolo. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Vengono proposte due aggiunte dai deputati Degiorgi e Demarchi, le quali formerebbero due articoli distinti. Passo a darne conoscenza alla Camera.

La proposta del deputato Degiorgi è concepita nei seguenti termini:

« Le perquisizioni domiciliari, gli arresti personali che il Governo farà eseguire in dipendenza della presente legge, saranno a di lui cura pubblicati nella gazzetta ufficiale entro lo spazio di ventiquattrore successive all'arresto od alla perquisizione, salvo che le cause che vi avessero dato luogo non esigessero altrimenti nell'interesse della sicurezza dello Stato. »

Quella del deputato Demarchi è del seguente tenore:

« In conseguenza di questa legge nulla s'intende innovato agli articoli 37 e 45 dello Statuto nelle parti in essa accennate. »

La parola è al deputato Degiorgi per isviluppare la sua proposta.

**DEGIORGI.** Signori, molti emendamenti sono stati presentati nel corso della discussione, e tutti col lodevole intendimento di ovviare, se non in tutto, almeno in parte ai possibili abusi che si temono dalla esecuzione della legge in discussione. Tutti questi emendamenti per altro hanno subito la sorte di molti altri defunti loro confratelli, perchè la Camera, ad eccezione di ben pochi, li ha quasi tutti respinti. Questo sistema di reiezione io lo credo dovuto in gran parte alla onorevole Commissione, la quale, avendo l'incarico di difendere il progetto, ha saputo sostenere fin qui la discussione con molto sforzo d'ingegno e di dottrina.

Fra i motivi che la Commissione ha fatti valere onde sostenere il progetto, ha insistito principalmente sulla considerazione che il Parlamento resterà aperto sintantochè continuerà ad aver vigore la legge di cui si tratta. E questa considerazione, se non isbaglio, parmi che sia stata una di quelle che ha maggiormente contribuito a determinare la deliberazione della Camera. E diffatti la presenza di un Parlamento, il quale è là per vigilare continuamente sulla condotta e sugli atti di un Ministero responsabile, deve certamente esercitare molta influenza sopra l'animo del Governo; e sotto questo rapporto confesso che la misura progettata dalla Commissione si presenta molto savia e prudente; e che, se non è tale da dissipare tutte le inquietudini, può almeno calmarle in molta parte. Ma, appunto perchè la misura progettata può produrre un salutare effetto, mi sembra che, se vi fosse modo di rendere questa misura più energica, più efficace, più atta a conseguire lo scopo a cui tende, mi pare, dico, che non dovremmo tralasciare di farlo; giacchè in sostanza tutti noi non ci proponiamo che di trovare una guarentigia, la quale valga, il più che è possibile, a tranquillarci contro i temuti abusi di

un potere armato di facoltà tanto straordinarie quali sono quelle che si tratta di concedergli.

Ora mi sembra che questo scopo sarebbe assai meglio raggiunto qualora obbligassimo il Governo a dovere far noti al pubblico, entro un breve termine, gli arresti e le perquisizioni domiciliari alle quali avesse fatto procedere. Diffatti, procedendo in questa maniera, il Parlamento sarebbe per tempo informato degli atti e della condotta del Ministero, e quindi potrebbe esercitare con maggior successo quella vigilanza, nella quale si può dire che consiste in sostanza la nostra principale fiducia; è vero che a questa mia proposta si può fare l'obbiezione seguente: supponete, mi si potrebbe dire a cagion d'esempio, supponete che il Governo sia sulle tracce di una cospirazione, nella quale fossero complicati molti individui: se obbligherete il Governo a far subito palesi le prime misure coattive che potesse avere adottate, voi metterete ad avvertenza gli altri cospiratori che non fossero ancora stati arrestati, ed allora questi non mancherebbero di sottrarsi per sempre alle indagini del potere. Io confesso che questa obbiezione è di qualche peso, e che non è senza fondamento il pericolo che si teme; ma appunto perchè sento l'importanza dell'obbiezione, io l'ho prevista, e non ho mancato di suggerire il rimedio opportuno, giacchè in tal caso faccio facoltà al Governo di mantenere il segreto, semprechè sia necessario di mantenerlo nell'interesse dello Stato.

Quindi mi pare che la disposizione che propongo di aggiungere al progetto si possa adottare, perchè, se da una parte non presenta alcun serio inconveniente, dall'altra non fa che rinforzare quella garanzia che noi tutti desideriamo maggiore.

**IL PRESIDENTE.** Dimanderò se la proposta del deputato Degiorgi è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BROGLIO.** Senza dubbio l'emendamento proposto dal deputato signor Degiorgi corrisponde a un desiderio che tutti noi sentiamo, quale è quello di aggiungere una garanzia di più all'esercizio dei poteri straordinari che attualmente si accordano al Governo.

Tuttavia era evidentissima l'obbiezione che l'onorevole deputato ha fatta a se stesso, che cioè la pubblicazione degli arresti verrebbe poi a nuocere altamente alla sicurezza dello Stato; ed è appunto per questo che egli ha soggiunto che quest'obbligo si intende imposto al Governo solo in quanto la pubblicazione non nocca agli interessi dello Stato.

Ma a questo punto ricorre spontanea l'osservazione che allora la disposizione non è veramente efficace; il Governo ha sempre questa facoltà di fare o no, secondo che crederà opportuno, una data pubblicazione. Ma qui potrebbe oppormi l'onorevole deputato: col mio emendamento impongo l'obbligo in massima al Governo, e lascio sotto la sua responsabilità l'eccezione pel caso che creda doversi astenere dalla ingiuntagli pubblicazione.

Ma io credo che all'onorevole deputato sia sfuggito un altro lato della questione; può importare grandemente allo Stato, come guarentigia dei cittadini, la pubblicazione degli arresti; ma questa pubblicazione può importare anche grandemente agli stessi arrestati. Sarà indifferente, sarà piacevole all'arrestato di sentire pubblicato il suo nome sui pubblici fogli per un arresto forse di poche ore, o per una visita domiciliare che non abbia avuto seguito d'importanza?

Io credo che quando all'arrestato piaccia di far sapere il suo arresto o la perquisizione subita, gli sarà facile il farlo o egli stesso, o col mezzo de'suoi parenti o de'suoi amici, valendosi della libera stampa.

Però giudicherei che, bene considerate tutte le circostanze,